



RELAZIONE della Commissione costituita ad hoc dal Consiglio
Nazionale il 25 febbraio 2017 per approfondire l'art. 38 dello Statuto
Roma, 20 aprile 2017

Antefatto

Lo Statuto del P.R.I. è stato modificato, ed approvato definitivamente secondo la procedura fissata dallo Statuto medesimo (oggi art. 74), dal Consiglio Nazionale in forza di specifica delega del 47° Congresso Nazionale.

L'iter approvativo si è concluso con la seconda deliberazione del 21 novembre 2015.

L'aggiornamento dello Statuto ha lasciato immutato l'art. 38 – *Delegati e criteri di rappresentanza* per evidente contrasto tra le diverse posizioni interne al Consiglio, di fatto rimandando ad un'altra sede l'adeguamento della materia.

Avvicinandosi la convocazione di un nuovo Congresso Nazionale il Consiglio Nazionale ha deciso di riprendere la questione rimasta insoluta ed ha deciso -nella seduta del 25 febbraio 2017- di costituire una commissione ad hoc cui assegnare la "*missione di approfondire l'art. 38 dello Statuto al fine di definire e proporre al Consiglio Nazionale regole congressuali condivise in modo da favorire la più ampia partecipazione degli iscritti al prossimo Congresso Nazionale, nonché per fornire al Consiglio l'interpretazione e le proposte ritenute appropriate per la soluzione dei casi di contenzioso o di disguido che le verranno indicati dal Coordinamento*":

Alla commissione, costituita da Umberto Marrami, presidente, Bruno de Modena ed Emilio Prisco, è stato assegnato il tempo limite del 20 aprile 2017 per giungere alle conclusioni da presentare alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale.



Stesura vigente

Art. 38 Delegati e criteri di rappresentanza

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle assemblee di sezione secondo i principi contenuti nell'art. 12.

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 10% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee.

Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato.

Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti.

Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale.

Le sezioni possono essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa Federazione Regionale. Un delegato può ricevere non più di cinque deleghe.



Premessa

A. Al fine di stabilire i voti congressuali spettanti alle singoli Sezioni L'art.38 stabilisce che:

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti (e) dal 10% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee.

E' evidente che la frase contiene un principio di grande rilevanza che si ritrova nella tradizione repubblicana, quello dello "sprone all'impegno elettorale" per l'affermazione del simbolo e delle liste dell'edera ed apre alla partecipazione di un maggior numero di iscritti alla vita democratica del partito.

Risulta altrettanto evidente che, però, in mancanza di un connesso regolamento applicativo, il principio nei fatti è destinato a rimanere del tutto disatteso.

Anche nel passato era così ma nel passato avevamo un Regolamento che poi ha perduto ogni efficacia nel momento in cui lo Statuto veniva largamente rivisto e rinnovato.

Non solo, in mancanza di un regolamento applicativo dell'art. 38 non sarebbe nemmeno possibile convocare l'assise congressuale.

Infatti, quali interrogativi l'art. 38 lascia indeterminati se volessimo applicare tout court il principio così come formalmente risulta definito?

Si assume che per **ultime consultazioni europee** si debba intendere "le ultime in ordine di tempo verificatesi su tutto il territorio nazionale"? E' probabile ma non sono escluse altre interpretazioni.

Oppure si assume che per **ultime consultazioni europee** si debba intendere "le ultime in cui il PRI si è presentato con il proprio simbolo"? Per quanto possa sembrare improbabile l'ipotesi non può essere esclusa tanto più che il nuovo Statuto del P.R.I. è successivo all'ultima tornata elettorale europea.



Se quest'ultima ipotesi non può essere esclusa potrebbe verificarsi la situazione per cui in regioni diverse ci si possa riferire a **ultime consultazioni europee** diverse?

Peraltro, se accettassimo di far riferimento alle **ultime consultazioni europee**, "le ultime in ordine di tempo verificatesi su tutto il territorio nazionale", resterebbe irrimediabilmente inapplicabile l'art. 38, almeno fino a quando il PRI non riuscirà di nuovo a presentarsi con il proprio simbolo nella consultazione europea, visto che nell'ultima tornata elettorale il P.R.I. non si è presentato e quindi non ci sono voti elettorali da ripartire.

Ciò a meno che non si voglia rinunciare al "principio del premio all'impegno politico" su accennato e determinare i voti congressuali solo sulla base del numero degli iscritti.

Cosicché, sul presupposto che il Partito non intenda snaturare la propria vocazione di impegno e di democrazia insita nel "principio del premio all'impegno politico" occorrerà prevedere che per la determinazione dei voti congressuali al numero degli iscritti si aggiunga il 10% dei voti elettorali riportati ma non più riferiti soltanto alla consultazione europea, ma anche alle consultazioni nazionale, regionale e locale.

B. C'è un'altra questione che richiede di essere regolamentata, quella della "rappresentanza" (ultimo comma dell'art. 38).

Così com'è lo Statuto sembrerebbe orientarsi in direzione di un serio restringimento della partecipazione degli iscritti alla vita democratica del Partito.

Sarebbe un paradosso perché si negherebbe il principio di cui si è parlato al precedente punto A.



Orientamento della Commissione

Sulla base delle considerazioni di cui alle parti A. e B. della Premessa, atteso che la prima questione, richiede un lavoro di conoscenza e di analisi di tutte le situazioni locali del Partito

-dove ci siamo presentati? in quali consultazioni? con lista del P.R.I. o liste miste? in maniera estesamente omogenea o più diffusamente con modalità puntuali? dove abbiamo avuto degli eletti? come organizzare la conta dei voti? come omogeneizzare il 10% sui voti ricevuti?-

la Commissione ritiene di richiamare l'attenzione del Consiglio Nazionale su due possibili soluzioni di modifica dell'art.38:

- la 1^a soluzione prospetta la modalità dell'applicazione tout court del dettato statutario secondo il quale ai fini congressuali i voti di ciascuna Sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti e dal 10% dei voti elettorali precisando, però, che il "voto elettorale" è da riferire a tutte le consultazioni elettorali (Europee, Camera dei Deputati, Regionali, Comunali);
- la 2^a soluzione prospetta la modalità del rinvio alla sede congressuale di tutta la materia introdotta nella parte A. della Premessa e di ricorrere per la partecipazione al prossimo Congresso Nazionale in via eccezionale e non ripetibile ad un espediente interpretativo che salvi il principio pur tenendo conto che questa volta non vi sono voti da conteggiare derivanti dall'ultima consultazione europea.

Infine la Commissione, considerandolo problema di valenza impellente e non rinviabile, avanza la proposta di risolvere da subito la questione della "rappresentanza" (ultimo comma dell'art. 38) variando e sostituendo l'ultimo comma dell'art. 38.

Nota integrativa

Nel caso di modifica della legge elettorale saranno necessariamente da rivedere le previsioni statutarie di cui all'art. 38.



1^ Soluzione prospettata

Art. 38 Delegati e criteri di rappresentanza

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle assemblee di sezione secondo i principi contenuti nell'art. 12.

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti e dal "voto elettorale".

Il voto elettorale viene attribuito alla sezione in presenza di liste presentate con il contrassegno del partito o di candidati repubblicani eletti in altre liste.

Alla sezione che ha presentato la lista con il contrassegno del partito viene attribuita una percentuale del 10% dei voti conseguiti dalla lista.

La percentuale si calcola sui risultati elettorali di tutte le competizioni elettorali nelle quali il partito è stato presente con il proprio simbolo (Europee, Camera dei Deputati, Regionali, Comunali).

In presenza di liste congiunte, tale percentuale viene ripartita in base al numero dei partiti presenti nel contrassegno elettorale.

Alla sezione che delibera di presentare uno o più iscritti in altre liste alla carica di consigliere comunale spetta una percentuale pari al 10% delle preferenze ricevute dai candidati.

In caso di iscritto repubblicano eletto sindaco in lista diversa sono assegnati alla Sezione di riferimento voti elettorali pari al doppio dei propri iscritti.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'iscrizione al partito dei candidati in lista deve essere anteriore di almeno sei mesi dalla data di elezione.



Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato.

Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti.

Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale.

La sezione elegge un delegato ogni 10 iscritti o frazione.

Per garantire la massima partecipazione al Congresso, è fatto divieto di cumulare le deleghe.

Le sezioni non possono essere rappresentate da iscritti di altre sezioni.



2^ Soluzione prospettata

Art. 38 Delegati e criteri di rappresentanza

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle assemblee di sezione secondo i principi contenuti nell'art. 12.

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 10% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee.

Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato.

Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti.

Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale.

***La sezione elegge un delegato ogni 10 iscritti o frazione.
Per garantire la massima partecipazione al Congresso, non è consentito il cumulo di deleghe.
Le sezioni non possono essere rappresentate da iscritti di altre sezioni.***

Norma transitoria

Ai soli fini dell'organizzazione del 48° Congresso Nazionale per il calcolo dei voti congressuali, in luogo del 2° comma del presente articolo, si applica la seguente formula:

voti congressuali = numero degli iscritti + zero voti elettorali

Umberto Marrami
(Presidente)

Bruno De Modena
(Commissario)

Emilio Prisco
(Commissario)